

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 383

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **TITOMANLIO VITTORIA, DI GIANNANTONIO, COLASANTO, BIANCHI GERARDO, LAFORGIA**

*Presentata il 3 settembre 1963*

### Tutela degli infortuni provocati da incidenti nell'uso di bombole contenenti gas di petrolio liquefatti

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'uso di gas di petrolio liquefatti in Italia ha assunto via via negli ultimi anni dimensioni veramente imponenti.

La economicità e la praticità dell'impiego ed una rispondenza, alle esigenze del progresso e dell'igiene, di gran lunga superiore ai combustibili tradizionali, come il carbone e la legna, hanno portato la massa dei consumatori a preferire, soprattutto negli usi domestici, i gas di petrolio liquefatti.

La facilità del trasporto dei contenitori (bombole di 10 o 15 chilogrammi) e la semplicità delle apparecchiature di combustione hanno spinto l'uso dei G.P.L. sino nelle più remote campagne, luoghi di villeggiatura, centri montani. Sono largamente impiegati per gli usi di innumerevoli e sempre crescenti apparecchiature domestiche ed industriali, in primo luogo fornelli di cottura, stufe, scaldagagni, frigoriferi, lampade di illuminazione, saldature, ecc.

Il contributo che un così largo uso ha arrecato all'elevazione del tenore di vita, al benessere ed al vivere civile, è evidente e trova conferma nell'impiego, ancor oggi, sempre in aumento, per cui può affermarsi che, nel volgere di qualche anno ancora, per almeno uno dei suoi innumerevoli impieghi, la bombola di gas di petrolio liquefatti, sarà presente in ogni casa italiana.

Il fenomeno così rapido e grandioso della diffusione dell'uso dei G.P.L. è stato purtroppo, accompagnato dal verificarsi di incidenti talvolta luttuosi spesso di danno alle persone ed ai beni.

Le aziende imbottigliatrici e distributrici, specie le più serie ed importanti hanno, nel tempo ed a misura che la produzione cresceva, perfezionato la tecnica di imbidonamento, le apparecchiature, i congegni di sicurezza ed i sistemi di distribuzione, applicando gli accorgimenti tecnici più appropriati onde eliminare le cause di pericolosità ed il verificarsi di incidenti per fughe di gas incombusti, esplosioni, incendi, ecc.

Ma dato l'enorme impiego di cui si è parlato, gli accorgimenti non hanno eliminato gli incidenti, per cui questo apprezzabile fenomeno dell'impiego dei G.P.L., di alto valore sociale ed economico è spesso funestato da dolorosi avvenimenti, come infortuni, invalidità e perdite di vite umane.

Le statistiche di tali avvenimenti ci portano a constatare che spesso, quando le vittime non sono l'utente ed i suoi familiari, terzi come vicini, avventori, dipendenti o passanti ne subiscono le dannose conseguenze.

Di fronte a questa situazione, che diventa ogni giorno sempre più allarmante, non sem-

pre esistono garanzie che i danni vengano effettivamente pagati.

Data la diffusione dell'uso del G.P.L., come detto, in tutti i ceti sociali e quindi di diverso censo, non sempre l'utente responsabile per incuria, distrazione, ecc., è in grado di risarcire i danni ai terzi e di alleviare quelli subiti dai suoi beni o familiari. Ne consegue che in caso doloroso di incidenti (e purtroppo il loro numero è in diretta proporzione con l'uso di G.P.L. e quindi in costante aumento) sono le famiglie dei lavoratori meno abbienti a subire i danni più gravi (distruzione o danneggiamento della cucina e talvolta dell'intera abitazione). E ci riferiamo soltanto ai danni materiali.

Spesso poi, nella vasta casistica che presenta il settore, è veramente difficile poter individuare i giusti limiti di responsabilità onde pervenire ai conseguenti risarcimenti con semplicità e secondo giustizia.

Di fronte ad un incidente che nelle forme più gravi, incendio, crollo, ecc., non lascia chiari elementi di individuazione di colpa tra imbottigiatori, distributori, utenti, il danneggiato rimane spesso senza risarcimento alcuno, dopo una sterile diatriba sulle varie responsabilità.

Si tratta di un problema umano e sociale che non può sfuggire all'attenzione del legislatore e la cui soluzione non può essere lasciata alla iniziativa ed alla volontarietà dei singoli: date le dimensioni del problema eminentemente umano e sociale e quindi squisitamente politico, intimamente connesso ad un servizio, che per le proporzioni assunte, può essere considerato di pubblica utilità, il rimedio non può più consistere nella sola prevenzione privata o pubblica degli inconvenienti (accorgimenti tecnici delle aziende o provvedimenti legislativi, come la legge 21 marzo 1958, n. 443) oppure negli atti assicurativi cui, talvolta, ricorrono volontariamente gli interessati.

Bisogna superare anche in questo campo il criterio della volontarietà dell'assicurazione e stabilire la obbligatorietà per le aziende di distribuzione, cioè in origine, della assicurazione che copra tutti i rischi conseguenti alla circolazione delle bombole riempite con gas di petrolio liquefatti. Tale superamento, di fronte a fenomeni di vasta importanza sociale, ha ormai in diversi campi trovato codificazione negli ordinamenti giuridici dei paesi più civili e progrediti. Del resto anche in Italia, in molti altri campi (infortuni sul lavoro, malattie, ecc.) sempre per identiche ragioni di natura umana e

sociale, si è opportunamente sostituito al principio della volontarietà il criterio della obbligatorietà della assicurazione.

La presente proposta di legge prevede l'obbligo dell'assicurazione nella considerazione umana e sociale, che:

1º) i danneggiati sono spesso gente appartenente agli strati sociali meno abbienti, le cui abitazioni si prestano più facilmente al verificarsi degli incidenti ed all'allargamento delle conseguenze;

2º) che i responsabili spesso nullatenenti non sono in grado di risarcire i danni causati;

3º) che nella difficoltà del rapido accertamento delle responsabilità, il danneggiato è costretto a scegliere tra il rimanere inattivo e subire tutte le conseguenze del danno o iniziare giudiziariamente una lunga e complessa ricerca delle colpe spesso senza risultati pratici.

La legge verrà ad integrare i pochi provvedimenti esistenti diretti a disciplinare il settore della produzione e della circolazione dei gas di petrolio liquefatti e quelli che è augurabile saranno emanati.

Infatti, l'opera legislativa dovrà essere soprattutto indirizzata alla prevenzione del danno ma, nella situazione attuale, quale è denunciata dalle statistiche e dalla cronaca di tutti i giorni, un provvedimento che assicuri di alleviare le conseguenze dei danni, spesso gravi e luttuosi, si impone per un Parlamento che fa sue tutte le ansie sociali, specie quando in massima parte provengono dai ceti poveri e bisognosi.

La presente proposta di legge si compone di 17 articoli contenenti le disposizioni che disciplinano:

a) l'obbligo della assicurazione, con indicazione dei soggetti ad essa tenuti e dei rischi coperti;

b) l'esercizio dell'assicurazione da parte delle imprese assicuratrici;

c) gli effetti della assicurazione;

d) il risarcimento dei danni nei casi in cui i soggetti obbligati o gli utenti non si sono attenuti agli obblighi imposti dalla legge;

e) le sanzioni penali per l'inosservanza degli obblighi imposti dalla legge.

L'articolo 2 rende obbligatoria l'assicurazione per i recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, siano destinati all'uso domestico o a quello industriale, ed indica i soggetti tenuti all'assicurazione nelle aziende distributrici.

Si è voluto così stabilire che le bombole vengano assicurate nel momento iniziale della loro circolazione, sicché i rischi siano coperti lungo tutto il ciclo commerciale percorso, dall'azienda al concessionario, al distributore, all'utente.

Si è esclusa la fase puramente industriale dell'imbottigliamento nella quale i rischi sono coperti dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e, perciò, non si è fatto carico della assicurazione all'imbottigliatore ma alla azienda distributrice; ciò anche nella considerazione che, spesso, le aziende distributrici che determinano e controllano il complesso movimento delle bombole imbidonano presso terzi che restano del tutto estranei alla circolazione dei recipienti.

Va considerato, altresì, che le bombole portano impresso il nome della ditta distributrice, secondo la norma dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327, e che, pertanto, solo così è facile in qualsiasi momento stabilire chi deve avere osservato e se è stato osservato l'obbligo della assicurazione.

Lo stesso articolo 2 riportando, per un certo aspetto, l'assicurazione a strumenti assicurativi conosciuti dal nostro diritto, dell'assicurazione in nome proprio e per conto altrui e dell'assicurazione in nome e per conto altrui, copre la responsabilità non solo dell'azienda distributrice, che provvede all'assicurazione, e dei suoi agenti, concessionari e distributori, ma altresì, degli utenti ed anche dell'imbottigliatore.

È noto come la maggior parte degli incidenti siano causati dalla negligenza e dalla imprudenza degli utenti e che le conseguenze dannose, spesso, oltre a colpire gli autori ricadono su terzi estranei.

L'aver poi fatto obbligo della assicurazione alle aziende distributrici e non già agli imbottigliatori non poteva lasciare scoperti quei danni che, seppure di rado, sono prodotti da incidenti attribuibili alla fase di imbottigliamento.

Per contro, in una realistica visione dell'aspetto sociale ed umano del problema, si è assicurata tutta una vasta gamma di danni: accanto alla responsabilità civile verso terzi, la persona ed i beni dell'utente, dei suoi familiari e dipendenti.

Con l'articolo 3 l'obbligo della assicurazione viene configurato come un presupposto per l'esercizio della distribuzione dei gas di petrolio liquefatti in bombole ponendo l'assicurazione stessa come condizione per l'ot-

tenimento delle prescritte licenze e dell'effettivo esercizio della attività.

Con gli articoli 5, 6, 7, e 9 si sono stabilite le norme che regolano la gestione della assicurazione, legittimando solo quelle imprese autorizzate nei relativi rami, che danno garanzia di esperienza con l'esercizio effettivo di almeno un triennio e l'obbligo delle imprese medesime di presentare al competente Ministero dell'industria e del commercio per l'approvazione le tariffe e le condizioni generali di polizza.

In aderenza ai principi di alta socialità e di solidarietà umana che la legge si propone è stato stabilito con l'articolo 9 che vengano ugualmente risarciti i danni, allorché le bombole, per inadempienza della azienda distributrice, non siano state assicurate oppure per inadempienza dell'utente si prevede difficile potere determinare la ditta distributrice e di conseguenza l'impresa di assicurazione.

Per tali casi l'articolo 9, secondo comma, determina quali imprese di assicurazione devono provvedere al pagamento dei danni ed il modo di ripartire i relativi oneri tra le diverse imprese.

Pur seguitando a dare al danneggiato azione diretta contro l'impresa di assicurazione, l'ultimo comma dell'articolo 9 prevede che quest'ultima si possa rivolgere in via di regresso, nei rispettivi casi, contro l'azienda distributrice e contro l'utente.

Nel caso poi di inadempienza dell'utente, l'articolo 13 esclude costui ed i suoi familiari dai benefici dell'assicurazione mantenendoli invece, per ovvi motivi di giustizia, nei confronti dei dipendenti.

Con l'articolo 13 si è inteso rendere efficiente e pratica l'assicurazione ed eliminare ogni incertezza sulla legittimazione passiva.

Sicché all'utente deve essere rilasciata e costui deve curare di avere una polizza di utenza attraverso la quale possano sempre identificarsi l'azienda distributrice e l'impresa di assicurazione sia attraverso l'indicazione della loro ragione sociale sia attraverso l'indicazione dei marchi che le bombole, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327, devono portare scritta.

Uguale esigenza soddisfa l'articolo 14 per il distributore che rivende le bombole.

Gli articoli 13 e 14 creano, altresì, delle garanzie contro aggravamenti del rischio, che risulterebbero pericolosi ed ingiusti per le imprese di assicurazione e, pertanto, fanno divieto a distributori ed utenti di introdurre nei luoghi di uso recipienti contenenti gas di petrolio liquefatti diversi da quelli indi-

cati nella polizza di utenza o sul certificato di distribuzione.

Nell'articolo 11, terzo comma, si è voluto determinare il corrispettivo dovuto dall'utente per la polizza di utenza al fine di tutelarla da ingiustificate esosità.

La misura di lire 6.000 è sembrata la più equa, in considerazione che l'utente riceve in uso per la durata della polizza (nove anni) due bidoni, usufruisce dei servizi tecnici delle aziende e, sempre per nove anni, è assicurato direttamente, per i suoi familiari e dipendenti e per i danni causati ai terzi.

L'articolo 12 istituisce un sistema di pagamento a rate in favore degli utenti che dimostrano di trovarsi in particolari condizioni di reddito, previste dalle norme vigenti.

In considerazione della natura continuativa dei servizi e degli impegni che le aziende distributrici assumono verso gli utenti, si è ritenuto opportuno disporre che almeno la metà delle somme riscosse, come corrispettivo delle polizze di utenza, venga investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, facendo obbligo alle aziende medesime di iscrivere nei loro bilanci apposita postazione.

Con l'articolo 15 si è tutelata penalmente l'osservanza degli obblighi imposti dalla legge.

Onorevoli colleghi, come risulta dalla dettagliata esposizione dell'articolato, la proposta di legge sottopostavi non comporta alcun onere per l'erario; anzi l'obbligo fatto alle aziende distributrici di investire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato almeno il 50 per cento delle somme riscosse in virtù dell'articolo 10 consentirà allo Stato di disporre di notevoli somme che potrebbero essere utilmente indirizzate ad investimenti nel settore energetico statale.

Il modesto aggravio per l'utente (lire seimila per nove anni) è, a nostro avviso, largamente compensato dai benefici che la presente proposta di legge arreca sia ai singoli (maggiore assistenza tecnica e copertura dei rischi) sia alla collettività (certezza del risarcimento dei danni sia alle persone che ai beni).

È per questi fini altamente umanitari e sociali che ci permettiamo di raccomandare all'approvazione degli onorevoli colleghi la nostra proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Tutti i danni alle persone o alle cose provocati da incidenti nell'uso di bombole di gas di petrolio liquefatti sono risarciti nelle forme e nei modi previsti dalle norme contenute nella presente legge.

### ART. 2.

I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, destinati ad uso domestico o industriale, non possono essere messi in distribuzione se a cura dell'azienda distributrice non sia stato provveduto, secondo le disposizioni della presente legge, all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, e per infortuni alla persona o danni ai beni dell'utente, dei suoi familiari o dipendenti.

L'assicurazione stipulata ai sensi del comma precedente copre la responsabilità dell'utente, di chi provvede al riempimento e alla distribuzione, dei loro agenti, concessionari, distributori.

Sono esclusi dai benefici della presente legge i dipendenti per i quali è prevista l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935 n. 1765 e successive modificazioni, decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946 n. 238 e legge 19 gennaio 1963 n. 15.

### ART. 3.

L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

L'assicuratore è obbligato nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le caratteristiche del certificato di assicurazione.

### ART. 4.

Chiunque intende esercitare la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole non può ottenere le prescritte licenze amministrative se non prova, con i mezzi di cui all'articolo precedente, che sono stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla presente legge.

Le licenze concesse anche prima dell'entrata in vigore della presente legge sono revocate se il titolare non adempie agli obblighi prescritti dal 5° comma dell'articolo 14 e dal 3° comma dell'articolo 17.

Al contravventore sarà, altresì, revocato il decreto di concessione previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958 n. 327, se il riempimento della bombola avviene presso impianti di riempimento di sua proprietà.

#### ART. 5.

L'assicurazione non può essere stipulata per somme inferiori a quelle indicate nell'allegato alla presente legge.

Ogni cinque anni le somme indicate nell'allegato alla presente legge possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria e del commercio.

L'assicurazione obbligatoria, prevista dalla presente legge, può essere stipulata solo con imprese, autorizzate all'esercizio dell'assicurazione, infortuni e responsabilità civili a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 13 febbraio 1959 n. 449, che esercitino da almeno un triennio in uno dei rami indicati ai n. 1 e 2 dell'articolo 38 del predetto decreto.

#### ART. 6.

Ogni impresa che, ai sensi dell'articolo precedente, può accettare le proposte di assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge, deve sottoporre alla preventiva autorizzazione del Ministro dell'industria e del commercio le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione predetta.

La tariffe devono essere formate in base alla valutazione dei rischi e dei necessari caricamenti tecnici secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge e tenendo conto degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9.

Le tariffe e le condizioni generali di polizza sono approvate con decreto del Ministro dell'industria e del commercio da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro dell'industria e del commercio, nel caso le tariffe non possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, stabilisce, con proprio decreto, altre tariffe che le imprese di assicurazione sono tenute ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.

Le tariffe stabilite ai sensi del comma precedente sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione, con decorrenza dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ART. 7.

Il danneggiato, entro il limite delle somme assicurate ai sensi della presente legge, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore.

L'azione si prescrive decorsi due anni dal sinistro e il danneggiato non può esercitarla se non abbia denunciato all'assicuratore il sinistro entro sessanta giorni da quello in cui si è verificato.

Il danneggiato qualora eserciti l'azione diretta deve chiamare in giudizio l'azienda distributrice e l'utente trattandosi di persona diversa.

## ART. 8.

L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione per i rami di cui al 3° comma dell'articolo 5 sarà revocata, oltre che nei casi previsti dal testo unico del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, quando le imprese:

1°) non presentino per la prescritta approvazione ministeriale le tariffe e le condizioni generali di polizza ovvero concludano contratti di assicurazione obbligatoria in base a tariffe e condizioni generali diverse da quelle approvate del Ministro dell'industria e del commercio;

2°) rifiutino, senza giustificato motivo, proposte per assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità della presente legge;

3°) omettano o ritardino ingiustificatamente l'adempimento degli obblighi e doveri stabiliti.

## ART. 9.

I danni di cui all'articolo 1, nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge, saranno risarciti nei limiti dei massimali previsti per l'assicurazione obbligatoria anche nei seguenti casi:

a) quando si tratta di recipienti distribuiti da azienda che non abbia ottemperato all'obbligo dell'assicurazione;

b) quando l'utente sia incorso nella violazione di cui all'articolo 14, salvo le limitazioni in esso previste.

Il Ministro dell'industria e del commercio con proprio decreto da pubblicarsi nella

*Gazzetta Ufficiale* designa per le varie regioni le imprese scelte fra quelle aventi i requisiti di cui all'articolo 5, ultimo comma, che per un biennio sono direttamente tenute a corrispondere le somme dovute per i danni di cui alla lettera a) e b) del presente articolo, verificatisi nella regione.

Il danneggiato, entro sessanta giorni da quello nel quale si è verificato il sinistro, deve farne denuncia all'impresa designata per la regione nella quale il sinistro si è verificato.

Il danneggiato ha azione verso l'impresa indicata nel comma precedente e deve esercitarla avanti il giudice del luogo dove è avvenuto il sinistro stesso.

L'azione si prescrive in un anno dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma del presente articolo e non può essere esercitata se è stata omessa la denuncia.

L'impresa di assicurazione ha azione di regresso verso l'azienda distributrice nel caso previsto dalla lettera a) e verso l'utente nei casi previsti dalla lettera b) del presente articolo.

#### ART. 10.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 sono ripartiti fra tutte le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione di cui alla presente legge, in proporzione dei premi per ciascuna di esse incassati durante l'anno precedente per l'assicurazione stessa.

Le imprese assicuratrici designate devono tenere una separata gestione delle operazioni effettuate in applicazione dell'articolo precedente.

Il riparto del passivo della gestione sarà effettuato fra le imprese alla fine di ogni esercizio, in conformità di quanto stabilito dal primo comma, e secondo la modalità che le stesse imprese concorderanno fra loro.

La gestione di cui al comma precedente è sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'industria e del commercio, al quale le imprese assicuratrici devono inviare un rapporto semestrale e copia del rendiconto annuale.

#### ART. 11.

Le aziende distributrici di gas di petrolio liquefatti in bombole devono rilasciare all'utente una polizza di utenza.

Nella polizza di utenza l'azienda distributrice deve indicare il numero dei recipienti consegnati all'utente e le indicazioni di ditta in essi stampigliati o scritti ai sensi



## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327, ed i servizi che si impegna a prestare all'utente.

Deve altresì dare quietanza della somma di lire 6.000 corrisposta dall'utente per l'uso dei recipienti e per i servizi cui ha diritto.

La polizza di utenza ha la validità di nove anni e deve essere rinnovata se una delle parti non l'ha disdetta sei mesi prima della scadenza.

Le aziende distributrici devono investire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato il 50 per cento delle somme riscosse ai sensi del terzo comma del presente articolo, secondo le disposizioni del Ministro del tesoro, iscrivendo nei loro bilanci apposite postazioni.

**ART. 12.**

La somma di lire 6.000 può essere corrisposta in sei annualità dall'utente non soggetto al pagamento dell'imposta complementare ai sensi della legge 28 maggio 1959, n. 361 e successive modificazioni.

La somma può essere altresì corrisposta in rate mensili quietanzabili all'atto della consegna dei recipienti, di cui al secondo comma dell'articolo 11, dall'utente iscritto all'Ente comunale di assistenza.

La polizza di utenza rilasciata agli utenti di cui ai commi precedenti ha validità novennale agli effetti della presente legge.

**ART. 13.**

Entro due mesi dalla scadenza del termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 17 tutti gli utenti che siano in possesso di recipienti contenenti gas di petrolio liquefatti, devono munirsi di polizza di utenza presso l'azienda distributtrice, suoi concessionari o distributori oppure restituire i vuoti in loro possesso.

**ART. 14.**

L'utente non può tenere nella propria abitazione, officina o luogo di privata dimora o simili, recipienti contenenti gas di petrolio liquefatti senza fornirsi della polizza di utenza che riporti le indicazioni di cui all'articolo 11.

Successivamente al rilascio della polizza di utenza non può introdurre nei luoghi indicati dal presente articolo recipienti contenenti gas di petrolio liquefatti diversi da quelli indicati nella polizza in suo possesso.

L'utente che non provi di essere in possesso di regolare polizza di utenza o che essendone in possesso abbia successivamente

comunque introdotto, nei luoghi indicati nel 1° comma del presente articolo, recipienti di gas di petrolio liquefatti diversi da quelli indicati nella polizza predetta, decade dal beneficio dell'assicurazione per danni alla persona ed ai beni suoi e dei suoi familiari ed è tenuto in via di regresso verso l'impresa di assicurazione convenuta ai sensi del 4° comma dell'articolo 9, per i danni causati a terzi.

#### ART. 15.

I distributori di gas di petrolio liquefatti in bombole la cui responsabilità è coperta, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge, non possono introdurre nei loro negozi recipienti contenenti gas di petrolio liquefatti, diversi da quelli indicati nel comma seguente.

I distributori delle aziende distributrici, tenute all'assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge, devono tenere esposto nel loro negozio un certificato rilasciato dall'azienda distributtrice indicante il nome dell'azienda, quello dell'impresa di assicurazione con la quale è stata stipulata l'assicurazione obbligatoria, gli estremi del contratto di assicurazione, le caratteristiche dei recipienti in distribuzione e le indicazioni di ditta in essi stampigliati o scritti ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327.

#### ART. 16.

Chiunque immette in circolazione recipienti contenenti gas di petrolio liquefatti ad uso domestico o industriale senza aver provveduto all'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 2 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 o con l'arresto da sei mesi ad un anno.

Chiunque detiene per uso domestico o industriale recipienti di gas di petrolio liquefatti senza essere in possesso di regolare polizza di utenza è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 o con l'arresto fino a tre mesi.

Chiunque essendo in possesso di regolare polizza di utenza prevista dall'articolo 11, introduce nei luoghi indicati nell'articolo 14 della presente legge recipienti contenenti gas di petrolio liquefatti diversi da quelli indicati nell'originaria polizza di utenza è punito con la ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

Alla stessa pena soggiace chi abbia successivamente introdotto recipienti per i quali non sia stata rilasciata polizza di utenza.

Il distributore di recipienti di gas di petrolio liquefatti che contravviene alla disposizione dell'articolo 15 è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 o con l'arresto fino a tre mesi.

ART. 17.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge le imprese di assicurazione, che esercitano l'assicurazione obbligatoria, prevista dalla presente legge, devono presentare al Ministero dell'industria e del commercio le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

Il Ministero predetto entro un mese dalla presentazione provvederà ai sensi del 3° e 4° comma dell'articolo 6.

Le aziende distributrici entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle tariffe devono provvedere a stipulare i prescritti contratti di assicurazione.

TABELLA DEI MINIMI DI GARANZIA  
PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA STABILITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 5

*Responsabilità civile verso terzi:*

- Lire 30.000.000 per ogni sinistro, di cui;
- Lire 15.000.000 per danni a cose od animali e
- Lire 15.000.000 per le persone danneggiate col limite di
- Lire 5.000.000 per persona.

*Infortuni e danni alle persone e cose proprie:*

a) Lire 5.000.000 per persona con l'applicazione della « tabella delle valutazioni del grado percentuale invalidità » di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, col limite di lire 15.000.000.

b) Lire 10.000.000 per danni a cose od animali a primo rischio.